

## **II DIRETTORE CENTRALE REGOLAZIONE AEREA**

**VISTA** la circolare SEC-01A del 5/01/2017 relativa alla “Certificazione degli istruttori” che al punto 4 dell’art. 18 – norme transitorie e finali – prevede che gli istruttori già certificati ed i formatori potranno continuare ad esercitare fino al 31 dicembre 2017 purché venga presentata istanza completa (di rinnovo o di esame di certificazione) entro 180 giorni dall’entrata in vigore della circolare;

**CONSIDERATO** che la disposizione del Direttore Centrale Regolazione Aerea prot. 0123484 del 05/12/2017 ha stabilito che “i formatori possono continuare ad esercitare la propria attività fino 30 giugno 2018; entro tale data gli stessi dovranno presentare istanza completa per la certificazione iniziale per istruttori di security. A far data dal 1° luglio 2018 l’attività didattica impartita dai formatori non potrà più essere esercitata”;

**TENUTO CONTO** delle richieste pervenute dagli Enti di Stato in merito alla necessità di non sospendere l’attività erogata dai propri formatori che provvedono a certificare esclusivamente il personale interno su tutto il territorio nazionale;

**RITENUTO** indispensabile non interrompere l’attività erogata dal personale formatore appartenente agli Enti di Stato per evitare discontinuità nei servizi aeroportuali a loro affidati;

### **DISPONE**

A decorrere dal 1° luglio 2018, il punto 4 lett. a) dell’art. 18 – norme transitorie e finali della Circolare ENAC SEC 01A (Certificazione degli istruttori) è così integrato: “I formatori appartenenti agli Enti di Stato possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla definizione, da parte di ENAC, di un percorso per la formazione e la certificazione degli istruttori appartenenti agli Enti di Stato esclusivamente per la categoria di formazione A 13”.

Il nuovo testo del punto 4 dell’art. 18 risulta, pertanto, essere:

a) i formatori possono continuare ad esercitare la propria attività fino 30 giugno 2018; entro tale data gli stessi dovranno presentare istanza completa per la certificazione iniziale per istruttori di security. A far data dal 1° luglio 2018 l’attività didattica impartita dai formatori non potrà più essere esercitata.

*I formatori appartenenti agli Enti di Stato possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla definizione, da parte di ENAC, di un percorso per la formazione e la certificazione degli istruttori appartenenti agli Enti di Stato esclusivamente per la categoria di formazione A 13.*



b) Gli istruttori già certificati che abbiano presentato istanza completa di nuova certificazione di istruttore di security entro il 31 dicembre 2017, in attesa che vengano completate le procedure amministrative di verifica delle domande pervenute, possono continuare ad esercitare la propria attività fino al 30 giugno 2018.

**Ing. Giuseppe Daniele Carrabba**  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)